



STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Artistico Culturale denominata «IL CIELO CAPOVOLTO», con sede legale nel comune di Torino, in via Fidia n. 26.

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ove se ne ravvisi la necessità: se all'interno dello stesso Comune, ciò non comporterà la modifica dello Statuto. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L'obiettivo dell'Associazione è la diffusione e promozione dell'arte e della cultura nella sua più ampia espressione multiculturale, come strumento alla riscoperta dell'uomo e degli ideali di libertà, non violenza e socialità.

ART. 3 – ATTIVITÀ

Il progetto si sviluppa in più settori che si intersecano e autoalimentano reciprocamente:

- Ricerca e Studio: approfondimento biografico di autori del passato e contemporanei; confronto dell'evoluzione delle varie forme artistiche; proposta e sperimentazione della fusione fra diversi linguaggi artistici
- Attività Editoriale: pubblicazione di antologie letterarie, raccolte narrative e musicali, monografie artistiche, stampati informativi, relazioni, sia su supporto cartaceo che digitale
- Ideazione, Organizzazione e Allestimento di attività ed eventi artistici culturali; presentazioni editoriali; proposta di dibattiti e confronti; offerta di spazi ove poter sviluppare attività creative
- Promozione e Condivisione, con particolare attenzione ad autori emergenti, attraverso un'accurata esposizione mediatica e campagne di comunicazione con azione congiunta fra i vari canali digitali e cartacei
- Formazione: campagne di sensibilizzazione e laboratori artistici-culturali, anche in collaborazione con le scuole; corsi di alfabetizzazione informatica

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può rimborsare eventuali spese vive sostenute dai Soci, previa presentazione dei giustificativi entro i termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci. In caso di necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale, creando sinergie e collaborazioni con altre realtà locali. Può sottoscrivere accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri fni.

ART. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

L'Associazione è senza fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati, anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali previste dallo stesso Statuto.

IL CIELO CAPOVOLTO trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, Enti locali, Enti e istituzioni pubbliche;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- iniziative promozionali compreso feste e sottoscrizioni anche a premi;
- prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali di associati e terzi

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e termine il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per la costituzione dell'Associazione vengono versati da Maria Adelina Alberti € 400,00 a titolo di prestito. L'Associazione s'impegna a restituire tale somma (in unica soluzione o rateizzata) non appena il fondo comune lo permetta.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

ART. 6 – GLI ASSOCIATI

1) All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i princìpi e gli scopi associativi, si impegnano a operare per il perseguimento degli stessi e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
2) Il numero dei soci è illimitato. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.
3) I Soci si distinguono in:
   - Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo
   - Soci Ordinari: coloro che accedono all'Associazione presentando l'apposita domanda, approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI, DIRITTI E DOVERI

1) L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della compilazione e presentazione di apposita domanda, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere motivato e il richiedente ha diritto a presentare ricorso scritto all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni.
2) In seguito all'approvazione della domanda d'ammissione, il richiedente è tenuto al versamento della quota sociale annuale e riceve la tessera associativa annuale con la quale è qualificato a tutti gli effetti come Socio Ordinario. Il Consiglio Direttivo iscrive nel Libro dei Soci i dati del nuovo aderente.
3) La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decesso.
4) Il Socio che vuole recedere dall'Associazione deve comunicarlo all'Assemblea dei Soci compilando l'apposito modulo; l'effetto è immediato.
5) L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
   - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
   - si renda moroso per tre mesi e previo sollecito per il versamento della quota associativa annuale;
   - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
   - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
6) L'esclusione viene annotata nel Libro dei Soci e viene comunicata all'interessato tramite lettera e/o email. È contentita facoltà di replica da presentare entro 30 giorni.
7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno che all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.
8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo di un associato, lo stesso o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
9) I Soci sono tenuti:
   - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere assunte dagli organi sociali;
   - al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota in nessun caso può essere restituita. Per il primo anno associativo la quota è stabilita in € 20,00.
10) I Soci hanno il diritto:
   - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
   - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
   - di esprimere il proprio voto (anche tramite videoconferenza) in ordine all'approvazione delle delibere degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i Soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

2) L'Assemblea può svolgere le sue riunioni anche in luogo differente dalla sua sede sociale e/o per via telematica.

3) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vicepresidente e Segretario; gli stessi ne faranno le veci in mancanza del Presidente.

4) L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
   - approva il Bilancio consuntivo e la relazione delle attività;
   - nomina i componenti del Comitato Direttivo;
   - propone, discute ed approva il programma delle attività;
   - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
   - delibera l'esclusione dei Soci;
   - delibera la quota associativa annuale che per il primo anno è stabilita in € 20,00;
   - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.



5) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

6) L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o almeno un decimo dei Soci, con diritto al voto, lo richieda.

7) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria è inviata dal Consiglio Direttivo a tutti i Soci per email, o lettera, almeno 7 giorni prima della data della riunione. Deve contenere: Ordine del giorno; Luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere a distanza di almeno 24 ore dalla prima. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci aventi diritto al voto.

8) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza assoluta (50% + 1) dei Soci con diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. È ammessa la partecipazione dei Soci, e relativo voto, anche per videoconferenza.

9) Le delibere dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti, eccezione fatta per lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere approvata dalla maggioranza qualificata (almeno 3/4) dei Soci.

10) Le discussioni e delibere dell'Assemblea vengono riportate in un Verbale, redatto dal Segretario (o chi ne fa le veci) che sarà conservato nell'apposito Libro, a disposizione per la lettura da parte di tutti i Soci aventi diritto.

ART. 9 – REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali i Soci:

- in regola con la Quota Associativa annuale;
- non ha in corso (o è stato oggetto in passato) procedimenti di espulsione o esclusione;
- è Socio da almeno 1 anno; fatto eccezione per il Consiglio Direttivo del quale possono far parte i Soci da più di 3 anni.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 3 Consiglieri fino ad un massimo di 5.

2) Il primo Consiglio Direttivo è formato dai Soci Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo ed è in carica per 5 anni. È rieleggibile dall'Assemblea dei Soci per un numero illimitato di cariche. Sono tenuti al versamento della Quota Associativa annuale.

3) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, Vicepresidente e Segretario. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

4) È convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta almeno due Consiglieri lo richiedano. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I Consiglieri possono partecipare, con diritto di voto, anche per videoconferenza.

5) Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto, dal Segretario o chi ne fa le veci, il Verbale che sarà conservato nell'apposito Libro.

6) Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione; determina le iniziativa da assumere e i criteri da seguire nell'attuazione degli scopi sociali; attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea; è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

7) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione. In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, che saranno esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Custodisce somme e valori dell'Associazione; opera su eventuale conto corrente.

8) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo sostituisce in tutte le sue cariche in caso di assenza e/o impedimento.

9) Il Segretario tiene aggiornata la contabilità e i Libri dell'Associazione; redige i Verbali delle Riunioni; cura la posta ordinaria e via email; opera, anche singolarmente, sull'eventuale conto corrente.

ART. 11 – DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione IL CIELO CAPOVOLTO è illimitata e si estinguerà su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea dei Soci con maggiorana qualificata (non inferiore ai 3/4 dei presenti) degli aventi diritto, e comunque se il numero dei Soci si ridurrà a meno di 2.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, con precedenza vero eventuali altre Associazioni convenzionate.

ART. 12 – NORME CONCLUSIVE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge.

